



Comune di Gaiole in Chianti
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N. **80**

del **05/06/2020**

OGGETTO :	EMERGENZA COVID 19 PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO
--------------	--

L'anno **duemilaventi** il giorno **cinque** del mese di **giugno** alle ore 12.00 convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si è riunita la Giunta Comunale. Presiede il sig. Pescini Michele

Risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	PESCINI MICHELE Sindaco	X	
2	GIUNTI EMANUELE Vice Sindaco	X	
3	VERZURI FRANCESCO Assessore	X	
		3	0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Vice Segretario comunale Dott.ssa **ROSSI VALENTINA**

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI E RICHIAMATI:

- il Decreto legge 25.03.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che l'attuazione delle succitate disposizioni normative, emanate a seguito della gravissima emergenza causata dalla pandemia da COVID-19, ha determinato una prolungata chiusura delle attività economiche nazionali, tra le quali i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che hanno subito notevoli danni economici;

VISTO il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 c.d. "Decreto Rilancio" pubblicato in GU Serie Generale n. 128 del 19.05.2020 – Supplemento Ordinario n. 21, ed in particolare l'art 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio", che recita:

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3-quater, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 2.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

PRESO ATTO che, con il sopraccitato c.d. "Decreto Rilancio" è stata - tra gli altri provvedimenti - consentita la riapertura di dette attività a far data dal 18 maggio, con l'adozione di precauzioni particolari riguardo all'accesso ai locali, che dovrà essere contingentato, ed al distanziamento interno degli avventori (i tavoli dovranno essere *Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale);

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale, in conseguenza dell'emergenza Covid-19, intende attuare delle misure rivolte a tutte le attività commerciali in sede fissa, che vivono in funzione della stagione turistica ed hanno ad oggi subito danni rilevanti per la prolungata chiusura, allo scopo di contenere i disagi dell'emergenza ed agevolare la più pronta ed efficace ripresa possibile dell'economia locale;

VISTE:

- le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25/05/2020;
- l'ordinanza della Regione Toscana n. 60 del 27/05/2020 che recepisce tra l'altro le suddette disposizioni;

RITENUTO pertanto necessario attivarsi, al fine di contribuire per quanto possibile alla ripresa economica di dette attività, dando la possibilità alle attività commerciali operanti nel territorio comunale di poter richiedere una nuova occupazione di suolo pubblico o un ampliamento - fino ad un massimo del 50% - del suolo pubblico concesso nell'anno 2019 (che con la presente viene automaticamente prorogato), allo scopo di consentire il posizionamento dei posti/tavola nel rispetto delle norme sul distanziamento, sempre compatibilmente con lo spazio disponibile e legittimamente fruibile;

EVIDENZIATO:

- Che, limitatamente al capoluogo, l'ufficio Polizia Municipale ha individuato alcune zone che possono essere oggetto di ampliamento concedibili;
- che per le nuove eventuali richieste delle attività insistenti nel capoluogo, e per le nuove richieste e gli ampliamenti di quelle insistenti nelle frazioni, verranno individuate dal competente ufficio Polizia Municipale le aree potenzialmente concedibili;

EVIDENZIATA la necessità che tutte le richieste siano comunque tutte istruite dagli Uffici competenti, per verificare la presenza di motivi ostativi al rilascio delle concessioni per ragioni di viabilità, sicurezza, interesse pubblico e/o decoro;

ACCERTATO che le risultanze dell'istruttoria svolta dai competenti uffici saranno sottoposte alla Giunta Comunale per una complessiva visione;

RITENUTO indispensabile, al fine di verificare l'omogeneità e la coerenza degli arredi e manufatti, nel rispetto della disciplina vigente in materia, che i richiedenti alleghino alla relativa domanda un'adeguata planimetria indicante gli arredi e le attrezzature esterne che intendono posizionare nell'area (con particolare attenzione all'evidenziazione del rispetto del distanziamento sociale);

PRECISATO comunque che eventuali elementi funzionali (a titolo semplificativo ma non esaustivo: banco frigo, corpi riscaldanti, banchi distributori di bevande, ecc.) dovranno obbligatoriamente essere posti in stretta adiacenza al locale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 10/03/2020 con la quale tra gli altri provvedimenti veniva stabilito di esentare, limitatamente all'anno 2020, le attività

che sono soggette al pagamento della Cosap permanente stagionale dal pagamento dell'imposta;

VISTI:

- il Regolamento Arredo e Decoro Urbano di questo Ente, approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 30/05/2018;
- il Regolamento COSAP approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 30/10/1998 modificato con deliberazioni consiliari n. 25 del 31/03/1999, n. 60 del 02/07/1999, n. 39 del 04/07/2006, n. 23 del 14/04/2010, n. 38 del 31/05/2011, n. 19 del 29/04/2016 e n. 37 del 27/04/2018;
- il Regolamento d'Igiene Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 11/05/2006;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI, ai sensi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli, ciascuno per la propria competenza:

- di regolarità tecnica rilasciato dal resp. Settore Tecnico;
- di regolarità tecnica rilasciato dal resp. Settore Polizia Municipale, favorevole con precisazioni: *"...comunico che il parere di regolarità tecnica espresso si riferisce esclusivamente all'individuazione di aree di possibile ampliamento di concessione di suolo pubblico per ciò che attiene alla viabilità; eventuali altre valutazioni potranno essere espresse solo a conclusione dell'istruttoria conseguente la presentazione delle richieste);*
- di regolarità tecnico contabile, rilasciato dal responsabile del settore Amministrativo;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ed in questa sede si intendono fedelmente riportate e trascritte,

1. di formulare il presente indirizzo operativo agli uffici comunali affinché vengano predisposti gli atti per concedere ai richiedenti, ove possibile per le condizioni di fatto e di garanzia di eventuali diritti di terzi, l'ampliamento del suolo pubblico già in concessione o la concessione di nuovo suolo pubblico a titolo gratuito per l'anno in corso (fino al 31 Ottobre 2020);
2. di consentire, limitatamente all'anno 2020, agli esercenti delle attività commerciali, in occasione della riapertura dell'attività a seguito dell'emergenza COVID - 19, di poter richiedere, fino al prossimo 31 Ottobre, una nuova occupazione di suolo pubblico o un ampliamento - fino ad un massimo del 50% - del suolo pubblico già concesso nell'anno 2019, che con la presente viene automaticamente prorogato, allo scopo di consentire il posizionamento degli arredi nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, sempre compatibilmente con lo spazio disponibile e legittimamente fruibile;
3. di prendere atto che, limitatamente al capoluogo, l'ufficio Polizia Municipale ha individuato alcune zone che possono essere oggetto di concessione di ampliamento di suolo pubblico;
4. di stabilire:

- che per le nuove eventuali richieste delle attività insistenti nel capoluogo, e per le nuove richieste e gli ampliamenti di quelle insistenti nelle frazioni, verranno individuate dal competente ufficio Polizia Municipale le aree potenzialmente concedibili;
 - che tutte le richieste siano comunque tutte istruite dagli Uffici competenti, per verificare la presenza di motivi ostativi al rilascio delle concessioni per ragioni di viabilità, sicurezza, interesse pubblico e/o decoro;
 - le risultanze dell'istruttoria dei competenti uffici saranno sottoposte alla Giunta Comunale per una complessiva visione;
5. di stabilire altresì che ogni occupazione di suolo pubblico dovrà rispettare le seguenti condizioni:
- non costituisca barriera per il transito veicolare e pedonale e per l'accesso a negozi ed edifici siano essi pubblici o privati e rispetti le disposizioni del vigente Codice della Strada;
 - non costituisca ostacolo al deflusso delle acque meteoriche o intralcio alla normale pulizia degli spazi pubblici;
 - garantisca il rispetto delle norme sul distanziamento sociale previste nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus;
 - l'occupazione avvenga in modo da non interferire con reti tecniche o elementi di servizio e in modo che non ne limiti il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione (es.: chiusini, quadri di controllo, griglie, ecc.);
 - tutte le componenti, gli arredi e gli elementi costitutivi dei dehors vengano mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, in perfetta efficienza tecnico-estetica;
6. di disporre che:
- nei termini di cui al punto n. 1, le richieste potranno essere presentate per via telematica - utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito istituzionale ed inviandolo tramite e mail all'ufficio competente dell'Ente - con allegata una planimetria ed in deroga alla normativa in materia di imposta di bollo;
 - nella domanda i richiedenti dovranno impegnarsi:
 - a. a rispettare e far rispettare tutte le prescrizioni regolamentari in premessa richiamate
 - b. a mantenere l'area oggetto di concessione in condizioni di costante pulizia e decoro;
 - c. a provvedere in proprio, ove necessario, all'apposizione di idonee delimitazioni che dovranno comunque essere conformi al Regolamento di Arredo Urbano in vigore;
 - d. ad accettare che la concessione rilasciata possa essere revocata / modificata qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che non rendano più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione;
 - e. a manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito all'utilizzo dell'occupazione richiesta;
7. di disporre altresì che:
- venga garantita l'omogeneità e la coerenza degli arredi e manufatti, nel rispetto della disciplina vigente in materia, a tal fine i richiedenti allegheranno alla relativa domanda un'adeguata planimetria indicante gli arredi e le attrezzature esterne che intendono posizionare nell'area (con particolare attenzione all'evidenziazione del rispetto del distanziamento sociale);
 - eventuali elementi funzionali (a titolo semplificativo ma non esaustivo: banco frigo, corpi riscaldanti, banchi distributori di bevande, ecc..) dovranno obbligatoriamente essere posti in stretta adiacenza al locale;

8. di confermare quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 10/03/2020 con la quale, tra gli altri provvedimenti, venivano esentate dal pagamento dell'imposta, limitatamente all'anno 2020, le attività che sono soggette al pagamento della Cosap permanente stagionale;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
10. di dare mandato ai Resp. dei settori interessati all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione di quanto previsto nella presente deliberazione;
11. di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Maestrini
Cinzia
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).
Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Pescini Michele

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ROSSI VALENTINA

L'assessore

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000).
- E' stata trasmessa, con elenco n. in data ai capigruppo consiliari (articolo 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

- Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____
al _____

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

.....
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.